



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

ALL. "A"

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA
MUNICIPALE AI QUALI E'
CONFERITA LA QUALITA' DI
AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA**

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D. M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi da sparo e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo/Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
L'armamento di cui sono dotati nei diversi servizi, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
3. In tutti i casi in cui un addetto non ha più titolo per portare l'arma da sparo, questa ed il relativo munizionamento sono restituiti immediatamente al Comandante/Responsabile del Servizio. Il presente regolamento dispone le cautele e le modalità per custodire l'arma da sparo e le munizioni nonché la collocazione di quelle non più utilizzate in via definitiva.
5. Nel seguito del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - per **"Corpo/Servizio"** si intende il Corpo/Servizio di Polizia Municipale del **Comune di Longi**;
 - per **"Comandante/Responsabile del Servizio"**, s'intende il Comandante/Responsabile del Servizio del Corpo/Servizio di Polizia Municipale;
 - per **"legge quadro"** si intende la legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - per **"decreto sull'armamento"** si intende il D. M. 4 marzo 1987 n. 145;
 - per **"addetti" o "personale" o "appartenenti"** si intende genericamente il complesso dei dipendenti comunali in servizio alle dipendenze del Corpo/Servizio di Polizia Municipale, compresi il Comandante/Responsabile del Servizio e gli altri ufficiali, i quali siano in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - per **"arma"** si intende la pistola semiautomatica scelta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. M. 4 marzo 1987 n. 145 e del presente regolamento, per essere assegnata agli addetti;

ARTICOLO 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti scelta tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni è la pistola semiautomatica marca **"Beretta" modello 84 FS, calibro 9 corto**. Fanno parte della dotazione un caricatore di scorta vuoto e cinquanta cartucce.
2. Non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale:
 - a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche
 - b) di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

ARTICOLO 3

Numero delle armi in dotazione e munizioni

1. Il numero complessivo delle armi può essere pari al numero di addetti che riveste la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, attua i seguenti criteri:

La revisione annuale effettuata dal Sindaco con apposito provvedimento è comunicata al Prefetto entro il 31 dicembre.

2. La dotazione di munizioni per le armi di cui il Corpo/Servizio può effettivamente disporre è costituita da cinquanta cartucce da consegnare all'addetto al momento dell'assegnazione dell'arma, le quali costituiscono la normale dotazione di cui risponde l'assegnatario.

3. Il Comandante/Responsabile del Servizio provvede all'acquisto delle munizioni in modo da mantenere costante nel tempo la dotazione di cui al comma 2.

4. Il Corpo/Servizio non è dotato di armi comuni da sparo diverse dalle pistole semiautomatiche di cui all'art. 2, comma 1.

5. L'arma già utilizzata da un addetto, il quale abbia perso definitivamente i requisiti per poterla portare, può essere assegnata ad altro addetto, previa verifica sul suo sicuro e corretto funzionamento certificato da tecnico competente.

ARTICOLO 4

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo/Servizio in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. Nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento, il Sindaco, con proprio provvedimento, assegna l'arma agli addetti. Il provvedimento del Sindaco individua l'arma assegnata in modo univoco, attraverso il numero di matricola, e sono trasmessi al Prefetto. **Gli estremi del provvedimento sono annotati nella tessera di identificazione dell'addetto che egli è tenuto a tenere con sé quando porta l'arma.**

3. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, possono portare l'arma senza licenza. Inoltre, l'arma concessa in dotazione può essere portata nei seguenti casi:

a) Fuori dall'orario di servizio, quando non sono in divisa, nell'ambito del territorio comunale, in modo non visibile, esclusivamente nei casi in cui questo risulti necessario per poter raggiungere il luogo di servizio nonché per far ritorno alla propria residenza.

b) Fuori del territorio comunale, nei casi previsti dalle norme e dal presente regolamento e, comunque, per raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio e viceversa.

4. Quando l'addetto è chiamato a svolgere servizi di polizia fuori del territorio comunale in forza di accordi con altri comuni ovvero nell'ambito di forme di collaborazione con altre forze di polizia, sotto la direzione dell'organo o dell'autorità competente per legge, è autorizzato a portare l'arma che gli è stata assegnata, salvo esplicita diversa disposizione contenuta in quegli accordi e forme di collaborazione.

5. La posizione dell'addetto che si dichiara contrario all'uso delle armi è esaminata sulla base del regolamento del Corpo/Servizio ovvero delle norme e disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 5

Uso delle armi in ragione dei servizi

1. I servizi che gli addetti devono svolgere muniti dell'arma loro assegnata sono:
 - a) vigilanza attiva sul territorio sia in orario diurno che notturno;
 - b) attività di vigilanza e protezione di beni comunali;
 - c) attività di polizia giudiziaria per fatti che configurano violazione di norme penali;
 - d) attività di polizia stradale;
 - e) vigilanza a tutela della proprietà pubblica e privata in caso di calamità e disastri;
 - f) situazioni di pronto intervento;
 - g) operazioni di scorta disposte dall'organo competente;
 - h) attività di vigilanza a seggi elettorali su disposizione dell'autorità competente;
 - i) attività di pubblica sicurezza disposte dalla competente autorità;
 - l) altre attività istituzionali per cui il Sindaco, con specifica direttiva al comandante, dispone il porto dell'arma, eventualmente in modo non visibile.
2. I servizi che gli addetti possono svolgere senza armi sono:
 - a) attività di sportello all'interno di uffici pubblici o aperti al pubblico;
 - b) indagini e attività di raccolta di informazioni per fini esclusivamente amministrativi;
 - c) attività a servizio di particolari manifestazioni sportive;
 - d) presenziare i lavori del consiglio comunale.
3. Gli addetti non devono portare l'arma quando:
 - a) svolgono attività educative e formative in ambiente scolastico o in altre situazioni non aperte al pubblico;
 - b) partecipano a convegni o iniziative di formazione o aggiornamento professionale;
 - c) svolgono servizi di rappresentanza in presenza del gonfalone comunale;
 - d) attuano un accertamento o trattamento sanitario obbligatorio;
 - e) si trovano, per qualunque ragione, in edifici dove si svolgono attività giudiziarie;
 - e) svolgono altre attività istituzionali per cui il Sindaco, con specifica direttiva al Comandante/Responsabile del Servizio, dispone di non portare l'arma.

ARTICOLO 6

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comunale dagli addetti al Corpo/Servizio in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D. M. 145/87, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ARTICOLO 7

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

ARTICOLO 8

Ritiro dell'arma

1. L'addetto deve immediatamente affidare al Comandante/Responsabile del Servizio l'arma che gli è stata assegnata al verificarsi dei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che consentirono l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) cessazione definitiva del rapporto di lavoro;
- d) attivazione di un procedimento disciplinare che comporti la sospensione temporanea delle funzioni dell'interessato;
- e) quando sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, del Sindaco o del Comandante/Responsabile del Servizio.

Il Comandante/Responsabile del Servizio dà atto di aver ricevuto l'arma nelle sue mani con specifica annotazione sull'apposito registro. L'eventuale riconsegna dell'arma all'addetto avviene con specifico provvedimento del Sindaco.

2. Il Comandante/Responsabile del Servizio a titolo cautelare, può ritirare l'arma in dotazione, quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro, quando si sia rifiutato di partecipare all'addestramento, ovvero in presenza di fatti, comportamenti o situazioni tali da far ritenere opportuno tale provvedimento a tutela della sicurezza dell'interessato o di altri. Il relativo provvedimento è comunicato tempestivamente al Sindaco. Se l'interessato è il Comandante/Responsabile del Servizio il provvedimento cautelare è emesso dal Sindaco su proposta del vice Comandante/sostituto Responsabile del Servizio.

3. Al provvedimento cautelare di cui al comma 2 deve immediatamente seguire, il provvedimento, opportunamente motivato, di riconsegna dell'arma o di ritiro definitivo, sottoscritto dal soggetto, Sindaco o comandante, che dispose l'assegnazione originaria.

4. Del ritiro e della riconsegna dell'arma, nei casi previsti dal presente articolo, deve essere data immediata comunicazione all'autorità presso cui l'arma è stata denunciata.

ARTICOLO 9

Modalità di porto dell'arma

1. Durante il servizio in uniforme, l'arma è tenuta nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. L'addetto autorizzato a prestare servizio senza l'uniforme deve portare l'arma in modo non visibile.

2. Il Comandante/Responsabile del Servizio e gli ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile, anche se sono in uniforme, quando svolgono servizi di rappresentanza o nella sede del Corpo/Servizio o del municipio.

3. Non possono essere portate in servizio, armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le loro caratteristiche o quelle delle munizioni.

ARTICOLO 10

Custodia delle armi e doveri dell'assegnatario

1. L'addetto a cui viene assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le sue condizioni e quelle delle munizioni che gli vengono consegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante/Responsabile del Servizio ogni difetto di funzionamento dell'arma;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17 e 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145;
- f) esibire l'arma ed il munizionamento a semplice richiesta dell'incaricato del comando del Corpo/Servizio per le verifiche che si rendono necessarie.

2. Più in particolare, l'assegnatario deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia in pubblico che in privato;
- b) evitare di tenere armi cariche negli uffici, salvo i casi di controlli e vigilanza;
- c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- d) evitare tassativamente di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- e) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e attenzione nel maneggio dell'arma.

3. L'arma temporaneamente depositata presso il comando, priva di fondina e munizioni, è conservata in apposito armadio metallico chiuso con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono conservate in un armadio metallico distinto da quello per le armi, di uguali caratteristiche. Le chiavi di detti armadi sono custodite nella cassaforte del Corpo/Servizio, Servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono tenute dal Comandante/Responsabile del Servizio; in sua assenza o in caso di suo impedimento le chiavi sono tenute dal vice Comandante/Responsabile del Servizio.

4. Il Comandante/Responsabile del Servizio risponde della custodia delle armi e delle munizioni presso il comando. Tale responsabilità è delegabile al vice Comandante/sostituto Responsabile del Servizio solo per causa di forza maggiore.

5. Se gli armadi di cui al comma 3 sono suddivisi in singoli scomparti dotati di chiave, l'addetto può depositare temporaneamente l'arma nello scomparto a lui assegnato nei casi seguenti:

- attività di sportello o d'ufficio;
- periodo di assenza dal servizio, per qualunque ragione, superiore a dieci giorni;
- spostamento del domicilio o della residenza che comporti il venir meno delle condizioni di sicurezza in cui era tenuta l'arma;
- situazioni di oggettiva difficoltà a tenere l'arma presso l'abitazione in condizioni di sicurezza.

L'addetto tiene con sé la chiave dello scomparto a lui assegnato. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, egli è responsabile del deposito e del prelievo della sua arma dallo scomparto.

ARTICOLO 11

Tenuta dei registri

1. Presso il Comando sono custoditi i registri previsti dalle norme vigenti, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per:

- a) carico e scarico delle armi;
- b) carico e scarico delle munizioni;
- c) ispezioni periodiche;
- d) riparazione delle armi e materiali utilizzati;
- e) armi non più utilizzate e rese inoffensive.

2. I registri sono gestiti, aggiornati e custoditi dal Comandante/Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 12

Addestramento

1. L'arma non può essere assegnata se l'addetto non ha conseguito il necessario addestramento, certificato da istruttore abilitato presso il poligono del tiro a segno nazionale competente per territorio. L'assegnazione dell'arma non è consentita se tale certificato non è stato acquisito agli atti del comando.
2. Successivamente all'assegnazione dell'arma, ciascun addetto deve mantenere l'addestramento al tiro secondo le disposizioni del Comandante/Responsabile del Servizio che devono stabilire:
 - a) presso quale poligono avvengono le esercitazioni di tiro;
 - b) la frequenza delle esercitazioni rispetto all'anno solare, salvo quanto stabilito al successivo comma 3;
 - c) la quantità minima di colpi che devono essere sparati durante ogni esercitazione;
 - d) in quali casi ed a quali condizioni l'addetto può essere esonerato dalla singola seduta di addestramento;
 - e) in quali casi ed a quali condizioni l'addetto può essere autorizzato ad intensificare le esercitazioni di tiro.
3. Le esercitazioni di tiro sono obbligatorie e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. La partecipazione del singolo addetto all'esercitazione e la valutazione tecnica sulla capacità acquisita nell'uso e nel maneggio dell'arma, sono certificati al Comandante/Responsabile del Servizio dal responsabile del poligono di tiro.
4. Il Comandante/Responsabile del Servizio può disporre che gli addetti seguano particolari corsi di addestramento fisico o di arti marziali a scopo difensivo.
5. Tutti gli oneri connessi con addestramento ed esercitazioni degli addetti sono a carico del Comune.

ARTICOLO 13

Verifica periodica dei requisiti

1. Ogni anno, il Comandante/Responsabile del Servizio, verifica che ciascun addetto, a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa, mantenga i seguenti requisiti:
 - a) il possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - b) la costante e attiva partecipazione alle sedute di addestramento al tiro;
 - c) il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia di uso e maneggio delle armi comuni da sparo.
2. Il venir meno di alcuno di tali requisiti comporta la revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

